



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**CRISAFULLI GIUSEPPA**, Presidente  
**RAMONDINI ELIO**, Relatore  
**PAVONE ENRICO**, Giudice

in data 18/07/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 772/2023 depositato il 17/02/2023

**proposto da**

Verti Assicurazioni Spa - 12244220153

**Difeso da**

Roberto Fiocchi - FCCRRT91B23F205O  
Lucia Montecamozzo - MNTLCU66P56F205S  
Cristina Periti - PRTCST77L52D611U

**Rappresentato da** Enrique Ramon Flores-Calderon - FLRNQR73P28Z131K

**Rappresentante difeso da**

Roberto Fiocchi - FCCRRT91B23F205O  
Lucia Montecamozzo - MNTLCU66P56F205S  
Cristina Periti - PRTCST77L52D611U

**ed elettivamente domiciliato presso** roberto.fiocchi@pec.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001SC0000026230003 REGISTRO 2020

**a seguito di discussione in pubblica udienza****Richieste delle parti: come in atti****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 17/2/2023 Verti Assicurazioni spa impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, l'avviso di liquidazione n. 2020/001/SC/000002623/0/003, notificato il 14 dicembre 2022, relativo all'imposta di registro sulla sentenza n. 2623/2020, premettendo l'illustrazione del quadro della normativa in materia di coefficienti applicabili per l'individuazione del valore presunto di una rendita vitalizia quale base imponibile dell'imposta di registro, e lamentando 1) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 46 comma 2 lettera c) del D.P.R. n. 131/86, dell'art. 3 comma 164 della L. n. 662/1996 e del D.M. 20 dicembre 2019 approvante il prospetto dei coefficienti applicabili per il 2020, ed in particolare sotto il profilo del principio di uguaglianza, della ragionevolezza e dell'adeguatezza, nonché sotto il profilo della capacità contributiva; 2) la violazione dell'art. 1, Primo Protocollo, della Convenzione EDU in relazione al principio di legalità e proporzionalità e dell'art. 14 della Convenzione EDU con riguardo all'art. 1, primo Protocollo della Convenzione; 3) gli effetti aberranti del D.M. 20 dicembre 2019 il cui meccanismo dovrebbe essere disapplicato. Citava inoltre giurisprudenza specifica di merito (CTR della Lombardia) dove si affermava che la quantificazione del valore della rendita mediante i coefficienti è "soggetta a regole che prescindono totalmente dal valore economico reale [...] ed oscilla ampiamente anche da un anno all'altro secondo parametri di natura attuariale che rendono quel valore artificioso ed irrealistico, oltre che teorico e fittizio". Chiedeva quindi di sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata, la disapplicazione del D.M. 20 dicembre 2019 e l'annullamento del provvedimento impugnato.

Si costituiva in data 27/6/2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano controdeducendo in ordine a) alla natura dell'imposta di registro quale "imposta d'atto" con liquidazione vincolata ai sensi di legge, la cui specifica applicazione era stata trasfusa nell'atto impugnato. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

In data 6/7/2023 la ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo i motivi del ricorso.

All'udienza del 18/7/2023 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.

Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sulla prospettata questione di legittimità costituzionale sollevata occorre osservare che, se il requisito della rilevanza è indubbio, altrettanto non può dirsi in ordine alla non manifesta infondatezza atteso che il meccanismo disegnato dal legislatore (al netto della non sottoposizione al giudizio della Corte Costituzionale di un decreto ministeriale) rientra nell'ambito della discrezionalità politica anche in relazione alla scelta di una tassazione severa in relazione a determinate fattispecie concrete. Allo

stesso modo gli evidenziati principi di legalità e proporzionalità della Convenzione EDU non possono ritenersi compromessi e comunque violati da una legittima decisione discrezionale politica ed amministrativa, pur dovendosi evidenziare che trattasi di una rendita vitalizia quantificata in euro 43.200.000,00 e tassata nella misura proporzionale del 3% con la determinazione di un'imposta dovuta pari ad euro 1.296.000,00, corrispondente al 3% di euro 43.200.000,00.

L'atto impugnato risulta conforme alla normativa vigente, e peraltro non sono stati effettuati rilievi dalla ricorrente sotto questo aspetto. La pur pregevole giurisprudenza di merito sottoposta all'attenzione della Corte non supera l'obiezione della sussistenza di un diritto positivo non superabile in via interpretativa nel senso auspicato dalla ricorrente, giurisprudenza che peraltro attende il vaglio della Cassazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Attesa la sussistenza di giurisprudenza non univoca in materia, sono compensate le spese di lite.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado rigetta il ricorso e compensa le spese.

Milano, 18 luglio 2023.

Il Presidente  
Giuseppa Crisafulli

Il Giudice estensore  
Elio Ramondini